

Regolamento di modifica al regolamento per l'attuazione della Misura attiva di sostegno al reddito, di cui all'articolo 2 della legge regionale 10 luglio 2015, n. 15 (Misure di inclusione attiva e di sostegno al reddito), emanato con decreto del Presidente della Regione 15 ottobre 2015, n. 216.

- art. 1 modifiche all'articolo 2 del decreto del Presidente della Regione 216/2015
- art. 2 modifiche all'articolo 3 del decreto del Presidente della Regione 216/2015
- art. 3 modifiche all'articolo 6 del decreto del Presidente della Regione 216/2015
- art. 4 inserimento dell'articolo 6 bis al decreto del Presidente della Regione 216/2015
- art. 5 sostituzione dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Regione 216/2015
- art. 6 modifiche all'articolo 8 del decreto del Presidente della Regione 216/2015
- art. 7 modifiche all'articolo 9 del decreto del Presidente della Regione 216/2015
- art. 8 modifiche all'articolo 10 del decreto del Presidente della Regione 216/2015
- art. 9 abrogazione dell'articolo 11 del decreto del Presidente della Regione 216/2015
- art. 10 modifiche all'articolo 12 del decreto del Presidente della Regione 216/2015
- art. 11 abrogazione dell'articolo 16 del decreto del Presidente della Regione 216/2015
- art. 12 inserimento dell'articolo 17 bis al decreto del Presidente della Regione 216/2015
- art. 13 sostituzione dell'allegato A) al decreto del Presidente della Regione 216/2015
- art. 14 disposizioni transitorie e finali
- art. 15 entrata in vigore

art. 1 modifiche all'articolo 2 del decreto del Presidente della Regione 216/2015

1. La lettera b) del comma 1 dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Regione 15 ottobre 2015, n. 216 (Regolamento per l'attuazione della Misura attiva di sostegno al reddito, di cui all'articolo 2 della legge regionale 10 luglio 2015, n. 15 (Misure di inclusione attiva e di sostegno al reddito)) è sostituita dalla seguente:

< per richiedente: il componente del nucleo familiare in possesso dei requisiti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere a) e b), che presenta domanda di accesso alla Misura;>>.

art. 2 modifiche all'articolo 3 del decreto del Presidente della Regione 216/2015

1. All'articolo 3 del decreto del decreto del Presidente della Regione 216/2015 sono apportate le seguenti modifiche:

a) la lettera b) del comma 1 è sostituita dalla seguente:

< avere almeno un componente cittadino italiano o comunitario, ovvero familiare di cittadino italiano o comunitario non avente la cittadinanza di uno Stato membro che sia titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero cittadino straniero in possesso del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo, ovvero titolare di protezione internazionale;>>;

b) la lettera c) del comma 1 è sostituita dalla seguente:

<<c> avere un ISEE in corso di validità inferiore o uguale a 6.000 euro. L'ISEE è calcolato:

1) ai sensi dell'articolo 7 del d.p.c.m. 159/2013 nel caso di nuclei familiari con minorenni. In caso di presenza nel nucleo di minorenni con valori ISEE diversi, si assume il valore ISEE inferiore;

2) ai sensi dell'articolo 9 del d.p.c.m. 159/2013 qualora ricorrano le condizioni previste dal medesimo articolo 9;

3) in via ordinaria in tutti gli altri casi;>>;

c) alla lettera e) del comma 1 le parole: <<di natura previdenziale, indennitaria e assistenziale, ai sensi della vigente normativa in materia di rilascio di dichiarazioni mendaci e uso di atti falsi>> sono sostituite dalle parole: <<sociali agevolate emessi ai sensi dell'articolo 75 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa)>>;

d) dopo la lettera g) del comma 1 è inserita la seguente:

<<g bis) non avere alcun componente che sia beneficiario della nuova prestazione di assicurazione sociale per l'impiego (NASpl) di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22 (Disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in caso di disoccupazione involontaria e di ricollocazione dei lavoratori disoccupati, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183), ovvero dell'assegno di disoccupazione (ASDI), di cui all'articolo 16 del d.lgs. 22/2015, o di altro ammortizzatore sociale con riferimento agli strumenti di sostegno al reddito in caso di disoccupazione involontaria;>>;

e) la lettera h) del comma 1 è sostituita dalla seguente:

<<h) non beneficiare di ulteriori trattamenti economici rispetto alla misura, anche fiscalmente esenti, di natura previdenziale, indennitaria e assistenziale, a qualunque titolo concessi dallo Stato o da altre pubbliche amministrazioni, il cui valore complessivo per il nucleo familiare percepito nel mese antecedente la presentazione della domanda o le singole erogazioni bimestrali sia superiore a:

- 1) 600 euro mensili nel caso di nucleo familiare composto da una persona;
- 2) 750 euro mensili nel caso di nucleo familiare composto da due persone;
- 3) 900 euro mensili nel caso di nucleo familiare composto da tre persone;
- 4) 1.050 euro mensili nel caso di nucleo familiare composto da più di tre persone;>>;

f) al comma 2 le parole: <<del computo dell'importo dei trattamenti economici di cui al comma 1, lettera h) si applicano le seguenti regole:>> sono sostituite dalle parole: <<della verifica del possesso del requisito di cui alla lettera h) del comma 1 si applicano le seguenti regole di computo:>>;

g) alla lettera d) del comma 2 le parole: <<nell'anno solare>> sono soppresse;

h) dopo la lettera d) del comma 2 è inserita la seguente:

<<d bis) non costituiscono trattamenti le eventuali esenzioni o agevolazioni per il pagamento di tributi, le riduzioni nella compartecipazione al costo dei servizi, nonché le erogazioni di buoni servizio o voucher che svolgono la funzione di sostituzione di servizi. Non entrano altresì nel computo dei trattamenti le erogazioni relative ad assegni, premi o sussidi per fini di studio o di addestramento professionale ovvero altre misure di sostegno previste nell'ambito del patto d'inclusione di cui all'articolo 8.>>.

art. 3 modifiche all'articolo 6 del decreto del Presidente della Regione 216/2015

1. All'articolo 6 del decreto del Presidente della Regione 216/2015 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 le parole: <<il SSC entro 30 giorni concede la Misura che decorre dal bimestre successivo a quello in cui viene presentata la domanda per un periodo complessivo di dodici mesi.>> sono sostituite dalle parole: <<i SSC provvedono a istruire le domande di Misura in conformità a quanto previsto dall'articolo 3, commi 1 e 3, del Decreto interministeriale 26 maggio 2016, mediante interscambio di flussi informativi con il soggetto attuatore del SIA.>>;

b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

<<2. La Misura decorre dal bimestre successivo a quello di presentazione della domanda per un periodo complessivo di dodici mesi ed è erogata in sei rate bimestrali a favore del

richiedente o di altro beneficiario indicato nella domanda, previa verifica preliminarmente a ogni accredito del possesso dei requisiti di cui al comma 1 dell'articolo 3 in capo al nucleo familiare beneficiario. L'erogazione della Misura avviene in conformità a quanto previsto dall'articolo 8 del Decreto interministeriale 26 maggio 2016.>>;

c) dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:

<<2 bis. Nel caso all'esito delle verifiche di cui al comma 2 il nucleo beneficiario non sia in possesso di tutti i requisiti, l'erogazione è sospesa e riprende nei bimestri successivi qualora tutti i requisiti siano soddisfatti, ferma restando la durata della Misura.>>;

2 ter. Le modalità tecniche per l'attuazione di quanto previsto ai commi 1 e 2 secondo periodo sono stabilite in accordo con i Ministeri competenti e il soggetto attuatore del SIA.>>;

d) al comma 3, secondo periodo, dopo le parole: <<patto di inclusione,>> sono inserite le parole: <<tenuto conto del coordinamento con il SIA e>>.

art. 4 inserimento dell'articolo 6 bis al decreto del Presidente della Regione 216/2015

1. Dopo l'articolo 6 del decreto del Presidente della Regione 216/2015 è inserito il seguente:
<<art. 6 bis (Cumulabilità della Misura con altri benefici)

1. Nel caso in cui nel nucleo familiare siano presenti uno o più beneficiari minorenni della Carta Acquisti ordinaria e delle integrazioni regionali alla stessa previsti dall'articolo 10, comma 78, della legge regionale 30 dicembre 2008, n. 17 (Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione - Legge finanziaria 2009), per il periodo in cui è erogata la Misura, i benefici connessi al programma Carta Acquisti ordinaria sono dedotti dall'ammontare della Misura. Analogamente è dedotto dalla Misura l'incremento dell'assegno previsto per i nuclei familiari in una condizione economica corrispondente a un valore dell'ISEE non superiore a 7.000 euro annui, di cui all'articolo 1, comma 125, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015)), nel caso in cui nel nucleo familiare siano presenti beneficiari dell'assegno medesimo. E' altresì dedotto dalla Misura l'importo mensile dell'assegno di cui all'articolo 65, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448 (Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo), per i nuclei familiari in cui siano presenti tre o più figli minorenni.

2. L'ammontare complessivo mensile delle deduzioni di cui al comma 1 non può eccedere il sessanta per cento dell'ammontare mensile spettante al nucleo beneficiario ai sensi dell'articolo 4.

3. La percentuale di cui al comma 2 può essere variata con deliberazione della Giunta regionale.>>.

art. 5 sostituzione dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Regione 216/2015

1. L'articolo 7 del decreto del Presidente della Regione 216/2015 è sostituito dal seguente:

<<Art. 7 (Finanziamento della Misura)

1. Per il finanziamento della Misura la Regione effettua versamenti ad integrazione del fondo Carta Acquisti di cui all'articolo 81, comma 29, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria), convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

2. Le modalità tecniche per la regolazione dei rapporti finanziari tra la Regione e i Ministeri competenti sono stabilite con l'apposito atto di cui all'articolo 2, comma 4, del Decreto interministeriale 26 maggio 2016.

3. In caso di indisponibilità di fondi, il SSC provvede comunque ad accogliere con riserva le nuove domande e a inserirle in un apposito elenco.

4. In caso di disponibilità di ulteriori risorse è data priorità alle domande accolte con riserva di

cui al comma 3.

5. Qualora le nuove risorse non consentano di soddisfare tutte le domande di Misura accolte con riserva, la Regione provvede a stilare un elenco regionale ordinato secondo ordine cronologico di presentazione delle relative domande e predisposto sulla base degli elenchi delle domande accolte con riserva dai SSC.

6. Qualora il dato cronologico di presentazione delle domande di cui al comma 5 risulti coincidente per più domande, le stesse sono ulteriormente ordinate tenuto conto del valore ISEE a partire da quelle con valore ISEE più basso; in caso di ulteriore parità le domande sono ordinate in relazione al maggior numero di minori presenti nel nucleo; oltre si procede per sorteggio.

7. I fondi che si liberano a seguito di rinunce, decadenze e rideterminazioni in diminuzione delle Misure sono utilizzati per dare copertura a nuove domande.>>

art. 6 modifiche all'articolo 8 del decreto del Presidente della Regione 216/2015

1. Al comma 2 dell'articolo 8 del decreto del Presidente della Regione 216/2015 le parole: <<due mesi dalla data del provvedimento di concessione della Misura>> sono sostituite dalle parole: <<sessanta giorni dalla data di erogazione del primo bimestre di Misura>>.

art. 7 modifiche all'articolo 9 del decreto del Presidente della Regione 216/2015

1. All'articolo 9 del decreto del Presidente della Regione 216/2015 sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla lettera b) del comma 1 le parole: <<la presenza di minori o figli a carico>> sono sostituite dalle parole: <<il numero di minori>>;

b) la lettera c) del comma 1 è sostituita dalla seguente:

<<c) comunicano all'INPS, in caso di variazione della loro situazione lavorativa nel corso dell'erogazione del beneficio, il reddito annuo previsto, entro trenta giorni dall'inizio dell'attività e secondo le modalità di cui all'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, in caso di rapporto di lavoro subordinato, ovvero di cui all'articolo 10, comma 1, primo periodo, del medesimo decreto legislativo, in caso di attività lavorativa autonoma o di impresa individuale. Le medesime comunicazioni sono effettuate all'atto della domanda di Misura in caso vi siano componenti del nucleo familiare in possesso di redditi da lavoro non rilevati nell'ISEE in corso di validità utilizzato per l'accesso alla Misura. Esclusivamente al fine della verifica della permanenza del valore ISEE per l'accesso alla Misura, il valore ISEE stesso è aggiornato dall'INPS sostituendo il reddito previsto oggetto della comunicazione di cui a quello di analoga natura utilizzato per il calcolo dell'ISEE in via ordinaria. La mancata comunicazione di cui al primo periodo comporta decadenza dalla Misura. Le modalità tecniche per garantire l'operatività della presente disposizione sono stabilite con apposito atto tra la Regione e INPS;>>;

c) la lettera d) del comma 1 è sostituita dalla seguente:

<<d) presentano una nuova DSU in caso di nascita o decesso di un componente, rispetto a quanto dichiarato a fini ISEE, entro due mesi dall'evento. In caso di altre variazioni nella composizione del nucleo familiare, rispetto a quanto dichiarato a fini ISEE, il beneficio decade dal bimestre successivo alla variazione e la richiesta del beneficio può essere eventualmente ripresentata per il nuovo nucleo senza soluzione di continuità;>>;

d) la lettera e) del comma 1 è abrogata;

e) il comma 2 è abrogato.

art. 8 modifiche all'articolo 10 del decreto del Presidente della Regione 216/2015

1. All'articolo 10 del decreto del Presidente della Regione 216/2015 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 le parole: <<o di figli a carico presenti>> sono soppresse.

b) al comma 2 le parole: <<entro 30 giorni dalla avvenuta conoscenza delle variazioni di cui al comma 1, con effetto a decorrere dal bimestre successivo>> sono sostituite dalle parole: <<a seguito delle variazioni di cui al comma 1, con effetto a decorrere dal bimestre successivo alla data di ottenimento di un ISEE aggiornato o della comunicazione della variazione riguardante la presenza di minori nel nucleo>>;

c) il comma 3 è abrogato.

art. 9 abrogazione dell'articolo 11 del decreto del Presidente della Regione 216/2015

1. L'articolo 11 del decreto del Presidente della Regione 216/2015 è abrogato.

art. 10 modifiche all'articolo 12 del decreto del Presidente della Regione 216/2015

1. All'articolo 12 del decreto del Presidente della Regione 216/2015 sono apportate le seguenti modifiche:

a) la rubrica è sostituita dalla seguente: <<(Decadenza, revoca e sospensione della Misura)>>;

b) la lettera a) del comma 1 è abrogata;

c) la lettera b) del comma 1 è sostituita dalla seguente:

<<b) mancata sottoscrizione da parte del richiedente del patto di inclusione di cui all'articolo 8 nonché di mancata sottoscrizione per adesione del patto stesso da parte dei componenti il nucleo familiare tenuti alla sottoscrizione entro sessanta giorni dalla data di erogazione del primo bimestre di Misura, per cause loro imputabili. I componenti del nucleo beneficiario decaduto per mancata sottoscrizione del patto d'inclusione non possono presentare nuova domanda di accesso alla Misura prima che siano trascorsi almeno sei mesi dalla data del provvedimento di decadenza;>>;

d) la lettera c) del comma 1 è sostituita dalla seguente:

<<c) mancata comunicazione ai sensi dell'articolo 9, comma 1, lettera c)>>;

e) dopo la lettera c) del comma 1 è inserita la seguente:

<<c bis) nel caso di cui all'articolo 9, comma 1, lettera d), secondo periodo;>>;

f) le lettere e), f) e g) del comma 1 sono abrogate;

g) il comma 2 è abrogato;

h) il comma 3 è abrogato;

i) dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti:

<<3 bis. In caso di violazione di obblighi previsti dal patto di inclusione di cui all'articolo 8 da parte dei componenti il nucleo familiare, il SSC procede alla rimodulazione della Misura tramite la decurtazione di un quarto di una mensilità della Misura, elevata a una mensilità in caso di reiterazione della violazione. Successivamente, qualora vengano accertate ulteriori violazioni, l'erogazione è sospesa per un bimestre e il nucleo decade dalla Misura se i componenti del nucleo non ottemperano agli obblighi entro tale termine.

3 ter. Il SSC comunica al soggetto richiedente le ragioni che determinano la decadenza, la revoca, la comminazione di decurtazioni e la sospensione della Misura e assume il relativo provvedimento non prima che siano trascorsi almeno 20 giorni decorrenti dal ricevimento

della comunicazione. Il richiedente entro 10 giorni dal ricevimento della comunicazione può presentare per iscritto le proprie osservazioni, eventualmente corredate da documenti.

3 quater. La decadenza, la revoca, le decurtazioni e la sospensione della Misura hanno effetto a decorrere dalle erogazioni relative al bimestre successivo a quello della data del relativo provvedimento.>>.

art. 11 abrogazione dell'articolo 16 del decreto del Presidente della Regione 216/2015

1. L'articolo 16 del decreto del Presidente della Regione 216/2015 è abrogato.

art. 12 inserimento dell'articolo 17 bis al decreto del Presidente della Regione 216/2015

1. Dopo l'articolo 17 del decreto del Presidente della Regione 216/2015 è inserito il seguente:

<<art. 17 bis (Modalità di coordinamento della Misura con il Sostegno per l'inclusione attiva)

1. Ai sensi dell'articolo 2, commi 5, 5 bis e 5 ter, e dell'articolo 10, comma 1, lettera e) della legge regionale 15/2015, il coordinamento fra la Misura e il Sostegno per l'inclusione attiva (SIA) di cui all'articolo 1, comma 387, lettera a), della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2016)), disciplinato con Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze del 26 maggio 2016 (Avvio del Sostegno per l'Inclusione Attiva (SIA) su tutto il territorio nazionale) avviene con le modalità stabilite con il protocollo d'intesa di cui all'articolo 2, comma 4, del Decreto interministeriale 26 maggio 2016 ed altri atti ad esso correlati, preliminarmente approvati dalla Giunta regionale.

art. 13 sostituzione dell'allegato A) al decreto del Presidente della Regione 216/2015

1. L'allegato A) riferito all'articolo 4 del decreto del Presidente della Regione 216/2015 è sostituito dall'allegato A) al presente regolamento.

art. 14 disposizioni transitorie e finali

1. Al fine del mantenimento della Misura, i beneficiari di Misura alla data del 2 settembre 2016 in possesso dei requisiti validi per l'accesso al SIA di cui all'articolo 4 del Decreto interministeriale 26 maggio 2016, sono tenuti a presentare richiesta del SIA entro quarantacinque giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento, utilizzando il modello di cui all'articolo 4, comma 1, del medesimo Decreto interministeriale 26 maggio 2016.
2. In caso di mancata presentazione della domanda di SIA di cui al comma 1 l'erogazione della Misura è sospesa sino alla data di presentazione della domanda. L'erogazione riprende dal bimestre successivo a quello di presentazione della domanda, ferma restando la durata della Misura prevista in sede di concessione iniziale.
3. I beneficiari della Misura che siano incorsi nelle cause di decadenza dipendenti dalla mancata presentazione entro i termini di dichiarazioni sostitutive uniche (DSU) aggiornate e di superamento delle soglie di valore dei trattamenti economici di natura previdenziale, indennitaria e assistenziale secondo le disposizioni vigenti anteriormente all'entrata in vigore del presente regolamento, e che a far data dal 1 settembre 2016 risultino in possesso dei requisiti di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente della Regione 216/2015 come modificati dal presente regolamento, possono presentare, entro quarantacinque giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento, istanza di riammissione al beneficio. I beneficiari riammessi hanno diritto esclusivamente alle erogazioni bimestrali non percepite e per essi rimane ferma la durata della Misura prevista in sede di concessione iniziale.
4. In caso di rinuncia alla Misura, intervenuta anteriormente all'entrata in vigore del presente

regolamento e finalizzata al conseguimento di altri benefici regionali, incompatibili con la Misura, poi non conseguiti, entro quarantacinque giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento è possibile presentare nuova domanda limitatamente alle erogazioni bimestrali della Misura non ancora percepite, fermo restando quanto previsto dall'articolo 6, comma 3, del decreto del Presidente della Regione 216/2015.

5. Le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a), d) ed e), all'articolo 4, all'articolo 7, comma 1, lettera a), all'articolo 8, comma 1, lettera a) e all'articolo 13 del presente regolamento trovano applicazione esclusivamente alle domande di concessione della Misura presentate a decorrere dall'1 settembre 2016.

6. Le disposizioni di cui all'articolo 3, all'articolo 5 e all'articolo 7, comma 1, lettera b), del presente regolamento, trovano applicazione a decorrere dal perfezionamento con i Ministeri competenti e con il soggetto attuatore del SIA degli atti che stabiliscono le modalità tecniche di attuazione delle relative procedure.

7. Al fine di assicurare attraverso la Misura la continuità del sostegno economico ai nuclei familiari che non dispongono di una adeguata fonte di reddito e che si impegnano in percorsi di attivazione, nelle more della piena operatività delle procedure previste negli atti di cui al comma 6, si applicano le seguenti regole:

a) la Misura è concessa dai SSC entro novanta giorni dalla presentazione della domanda completa di tutti gli elementi e decorre dal bimestre successivo a quello di presentazione della domanda per un periodo di dodici mesi;

b) a partire dal bimestre di decorrenza l'ammontare annuale della Misura è erogato dai SSC in 6 rate bimestrali di uguale importo a favore del richiedente o di altro beneficiario indicato nella domanda;

c) al fine del finanziamento della Misura ciascun SSC, entro 15 giorni dal termine di ciascun bimestre, comunica alla Regione, anche attraverso sistemi informatici messi a disposizione dalla Regione stessa, il fabbisogno necessario per soddisfare per tutto il periodo di concessione le Misure concesse risultanti alla scadenza di ciascun bimestre. La Regione entro 30 giorni assegna a ciascun SSC le risorse necessarie per garantire la copertura del fabbisogno comunicato, maggiorate di una quota del venti per cento dell'importo dell'assegnazione stessa. In caso di indisponibilità di fondi, il SSC provvede comunque ad accogliere con riserva le nuove domande e a inserirle in un apposito elenco. In caso di disponibilità di ulteriori risorse la Regione provvede a trasferire ai SSC le risorse disponibili dando priorità alle domande accolte con riserva. Qualora le nuove risorse non consentano di soddisfare tutte le domande di Misura rimaste inevase, la Regione provvede ad assegnare i fondi disponibili ai SSC sulla base di un elenco regionale ordinato secondo ordine cronologico di presentazione delle relative domande e predisposto sulla base degli elenchi delle domande accolte con riserva stilati dai SSC. Qualora il dato cronologico di presentazione delle domande risulti coincidente per più domande, le stesse sono ulteriormente ordinate tenuto conto del valore ISEE a partire da quelle con valore ISEE più basso; in caso di ulteriore parità le domande sono ordinate in relazione al maggior numero di minori presenti nel nucleo; oltre si procede per sorteggio. I fondi che si liberano a seguito di rinunce, decadenze e rideterminazioni in diminuzione delle Misure rimangono nella disponibilità del corrispondente SSC che li utilizza per dare copertura a nuove domande;

d) in caso di variazione della situazione lavorativa dei componenti del nucleo beneficiario in corso di erogazione della Misura, i componenti per i quali la situazione è variata sono tenuti, a pena di decadenza dalla Misura, a comunicare la variazione al SSC entro trenta giorni dal verificarsi dell'evento.

art. 15 entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

ALLEGATO A
(riferito all'articolo 13)

Sostituzione dell'Allegato A al decreto del Presidente della Regione 15 ottobre 2015, n. 216

ALLEGATO A
(riferito all'articolo 4)

Tabella degli importi spettanti al nucleo familiare beneficiario della Misura attiva di sostegno al reddito, di cui all'articolo 2 della legge regionale 10 luglio 2015, n. 15 (Misure di inclusione attiva e di sostegno al reddito)

Scaglioni ISEE (€)	Importi spettanti a nucleo senza minori (€)		Importi spettanti a nucleo con 1 minore (€)		Importi spettanti a nucleo con 2 o più minori (€)	
	annuale	mensile	annuale	mensile	annuale	mensile
0,00 - 1.000,00	4.800,00	400,00	6.000,00	500,00	6.600,00	550,00
1.000,01 - 2.000,00	4.320,00	360,00	5.520,00	460,00	6.120,00	510,00
2.000,01 - 3.000,00	3.780,00	315,00	4.980,00	415,00	5.580,00	465,00
3.000,01 - 4.000,00	2.820,00	235,00	4.020,00	335,00	4.620,00	385,00
4.000,01 - 5.000,00	1.800,00	150,00	3.000,00	250,00	3.600,00	300,00
5.000,01 - 6.000,00	840,00	70,00	2.040,00	170,00	2.640,00	220,00

VISTO: IL PRESIDENTE